

Diritto degli eredi alla liquidazione della quota sociale con prescrizione breve

La Cassazione ha ribadito che a tale diritto, subentrante in caso di decesso del socio di sas, si applica il termine quinquennale

/ Antonio FLORIO e Maurizio MEOLI

In tema di diritto alla liquidazione della quota del socio di società di persone deceduto, spettante agli eredi di quest'ultimo ex [art. 2284](#) c.c., il termine prescrizione da applicarsi ha durata **quinquennale**, ai sensi dell'[art. 2949](#) c.c.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza del 31 luglio 2017 n. [18963](#), ha rievocato le statuizioni di una precedente pronuncia (Cass. 23 ottobre 2014 n. [22574](#)).

L'art. 2284 c.c. stabilisce che, "salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano".

Nel caso di specie, il liquidatore *pro tempore* di una **sas** impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello, che, con riferimento alla fattispecie liquidatoria di cui all'art. 2284 c.c., aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinario di **dieci anni**, ex [art. 2946](#) c.c. e, in considerazione del fatto che quest'ultimo non aveva raggiunto la sua totale decorrenza, aveva condannato la società al pagamento, in favore degli eredi, di una somma a titolo di liquidazione della quota sociale spettante al loro dante causa.

Attraverso il ricorso per Cassazione, la società denunciava una erronea lettura dell'art. 2949 c.c., applicabile ai diritti che derivano dai rapporti sociali e in base al quale, secondo la stessa ricorrente, la predetta liquidazione avrebbe dovuto sottostare alla scure prescrizione dei **cinque anni**, già decorsi nella specie.

Approvando tali argomentazioni, i giudici di legittimità hanno confutato l'orientamento seguito dalla Corte territoriale che, sostanzialmente, aveva rinvenuto nella fattispecie della morte del socio l'acquisizione, in capo agli eredi, di un diritto di credito proprio, **estraneo** al contratto sociale e scevro di qualsivoglia coinvolgimento nel rapporto sociale, così come invece presupposto dall'art. 2949 comma 1 c.c.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha evidenziato co-

me la citata norma, menzionando testualmente "i diritti che derivano dai rapporti sociali", risulterebbe, nel caso di specie, pienamente calzante, poiché, malgrado l'art. 2284 c.c. individui i titolari del diritto alla liquidazione sulla base del fenomeno successorio *mortis causa*, il diritto nel quale gli eredi succedono "**deriva**", in ogni caso, dal rapporto sociale, in quanto è implicito che dello stesso rapporto fosse parte il socio defunto. Sulla base di ciò, la disposizione sulla prescrizione ordinaria ha dovuto cedere il passo all'applicabilità della disciplina speciale in materia societaria.

Diritto analogo al diritto di credito derivante dal recesso del socio

Un ulteriore spunto teso a volgere la riferibilità dell'art. 2949 c.c. alla fattispecie liquidatoria indicata nell'art. 2284 c.c. è desumibile dalla pronuncia richiamata dalla sentenza in commento, la n. [22574/2014](#).

In tale circostanza, infatti, la Cassazione ha asserito che il diritto alla liquidazione della quota sociale del socio di società di persone defunto, riconosciuto agli eredi di quest'ultimo dal combinato disposto degli artt. 2284 e [2289](#) comma 1 c.c., ha natura **analogica** al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso nel caso di recesso esercitato prima della morte.

Di conseguenza, detto diritto è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall'art. 2946 c.c., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui *ratio* è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari.

In conclusione, la Suprema Corte, **accogliendo** il ricorso della società, ha rimesso le parti dinanzi alla Corte d'Appello, chiamata, stavolta, a espletare un nuovo esame, assecondando quanto evidenziato nella decisione dei giudici di legittimità.